# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2979

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CARMINA, L'ABBATE, PENZA**

Disposizioni concernenti la trasparenza dell'informazione al contraente sui piani di ammortamento dei contratti di mutuo e di finanziamento e l'addebito degli interessi nonché modifiche alle leggi 7 marzo 1996, n. 108, e 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di rilevazione e vigilanza sull'applicazione dei tassi d'interesse

*Presentata il 23 giugno 2026*

ONOREVOLI COLLEGHI ! – La presente proposta di legge interviene in materia di contratti di mutuo e di finanziamento con rimborso rateale, con particolare riferimento alla trasparenza del regime finanziario utilizzato per la costruzione del piano di ammortamento e per la determinazione del costo complessivo del credito. Nella prassi bancaria, i piani di ammortamento a rata costante, comunemente ricondotti al cosiddetto « modello alla francese », sono largamente utilizzati nei contratti di mutuo e di finanziamento. Tuttavia, la mera indicazione dell'importo della rata, del tasso annuo nominale, del tasso annuo effettivo (TAE) e del tasso annuo effettivo globale (TAEG) e della ripartizione tra la quota capitale e la quota interessi non consente sempre al cliente di comprendere il regime finanziario concretamente adottato per la determinazione della rata e dell'ammontare complessivo degli interessi.

La questione ha dato luogo a un ampio dibattito dottrinale e giurisprudenziale che, partendo dal presupposto che il nostro ordinamento, in ragione di quanto stabilito dall'articolo 821, terzo comma, del codice civile, dispone che il computo degli interessi venga eseguito in capitalizzazione semplice, ritiene che il calcolo degli interessi in capitalizzazione composta debba essere espressamente pattuito. Con la conseguenza che, in mancanza di tale espressa pattuizione, il computo degli interessi in capitalizzazione composta da parte della banca è ritenuta una violazione dell'articolo 117,

comma 4, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario), nei limiti in cui tale norma impone nei contratti bancari l'indicazione del tasso di interesse « e di ogni altro prezzo o condizione praticati ». Tale orientamento giurisprudenziale è vieppiù rafforzato dal fatto che il calcolo degli interessi in capitalizzazione composta è sensibilmente più oneroso di quello eseguito in capitalizzazione semplice. In tal senso, anche se le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenza n. 15130 del 29 maggio 2024, hanno escluso, con riferimento a un mutuo bancario a tasso fisso, con espressa indicazione del TAE e del TAEG, regolato da un piano di ammortamento « alla francese » di tipo standardizzato tradizionale, allegato al contratto, che la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto integri, di per sé, causa di nullità parziale del contratto medesimo per indeterminatezza dell'oggetto o per violazione della normativa in materia di trasparenza bancaria, la questione in oggetto non si è affatto sopita. E ciò, in quanto la citata sentenza non è risultata convincente a causa di un uso inappropriato, erroneo e a volte contraddittorio della terminologia utilizzata (ad esempio si parla di « montante » in contrasto con il significato matematico del termine) e, inoltre, perché lascia ampio spazio alla prova nel caso concreto dell'anatocismo. Tale orientamento, quindi, non esclude l'opportunità di un intervento legislativo volto a rafforzare gli obblighi informativi e a rendere espressamente conoscibile, sin dalla fase precontrattuale, il regime finanziario applicato. La successiva giurisprudenza di merito ha, infatti, continuato a valorizzare il profilo della mancata pattuizione o indicazione del regime di capitalizzazione composto, qualificandolo, in determinate fattispecie, come elemento incidente sul costo del contratto e, dunque, come « prezzo » o « condizione praticata » rilevante ai sensi dell'articolo 117 del Testo unico bancario.

La finalità della presente proposta di legge pertanto non è vietare l'utilizzo di uno specifico piano di ammortamento o di uno specifico regime finanziario, bensì assicurare che il cliente sia posto in condizione di conoscere, prima della conclusione del contratto, se il piano proposto sia costruito in regime di capitalizzazione semplice, composta o secondo altro criterio finanziario, nonché quale sia la differenza di costo derivante dall'applicazione dell'uno o dell'altro regime.

A tal fine, si prevede l'obbligo per il finanziatore di consegnare al cliente un prospetto comparativo contenente, a parità di capitale finanziato, la durata, la periodicità delle rate e il tasso nominale, il piano di ammortamento calcolato in regime di capitalizzazione composta e quello calcolato in regime di capitalizzazione semplice, con la separata indicazione dell'ammontare complessivo degli interessi, del TAE e della differenza di costo a carico del cliente.

L'intervento normativo si sviluppa lungo tre direttrici fondamentali:

*a)* il rafforzamento degli obblighi di informazione precontrattuale, attraverso la previsione di prospetti uniformi chiari, completi e comparabili;

*b)* la promozione della consapevolezza nella scelta del piano di ammortamento, mediante l'introduzione di meccanismi di confronto tra le diverse modalità di rimborso;

*c)* la definizione di criteri uniformi di equità nel rimborso anticipato, al fine di evitare oneri non giustificati per il cliente anche nei casi in cui l'estinzione del finanziamento avvenga nell'ambito di procedure esecutive individuali o concorsuali.

La presente proposta di legge si coordina espressamente con la normativa vigente e in particolare con il codice civile, con il Testo unico bancario e con la disciplina dell'Unione europea in materia di contratti di credito ai consumatori, evitando le sovrapposizioni e garantendo la coerenza sistematica.

Inoltre, l'integrazione della presente proposta di legge in materia di usura mira a definire in modo univoco e stringente la metodologia di calcolo del tasso effettivo

globale medio, ponendo fine alle oscillazioni interpretative e giurisprudenziali che hanno finora caratterizzato il contenzioso bancario. A tal fine, si prevede che la rilevazione trimestrale comprenda espressamente ogni forma di commissione, remunerazione e spesa collegata all'erogazione del credito, a esclusione dei soli oneri notarili, delle imposte e delle tasse, garantendo così la piena computabilità del costo totale del finanziamento in armonia con il dettato dell'articolo 644 del codice penale concernente il reato di usura. Sotto il profilo del bilanciamento e della coerenza sistematica, l'intervento si coordina con la legislazione vigente, recependo la formula del tasso soglia introdotta dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. Viene altresì introdotto un incisivo meccanismo di vigilanza e controllo annuale in capo alla Banca d'Italia, cui viene attribuita la facoltà di disporre, a carico degli istituti di credito responsabili della violazione dei limiti di legge, l'obbligo di rifondere direttamente ai beneficiari gli interessi indebitamente percepiti, rafforzando l'efficacia sanzionatoria amministrativa e la tutela effettiva del risparmio.

La presente proposta di legge si compone di nove articoli.

L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione oggettivo, individuato nei contratti di mutuo e di finanziamento con rimborso rateale. La disposizione chiarisce espressamente che la nuova disciplina opera nel rispetto del quadro normativo vigente, richiamando il codice civile, il Testo unico bancario e la normativa dell'Unione europea, al fine di garantire il pieno coordinamento sistematico e di evitare interpretazioni che possano determinare conflitti con disposizioni già in vigore.

L'articolo 2 introduce un rafforzamento degli obblighi informativi a carico del finanziatore nella fase precontrattuale. In particolare, si prevede l'obbligo di fornire al cliente, su supporto durevole, un prospetto informativo uniforme contenente tutti gli elementi essenziali per la comprensione della struttura economica del finanziamento: il piano di ammortamento analitico, il TAEG, la distribuzione temporale degli interessi e del capitale, nonché gli effetti dell'eventuale estinzione anticipata. La disposizione demanda alla Banca d'Italia, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la definizione dei modelli uniformi, al fine di assicurare uniformità, chiarezza e comparabilità delle informazioni, in coerenza con le migliori prassi regolatorie e con gli orientamenti dell'Unione europea.

L'articolo 3 introduce un elemento innovativo volto a rafforzare la consapevolezza del cliente nella scelta del piano di ammortamento.

Nei contratti a rata costante, il finanziatore è tenuto a fornire una simulazione comparativa con almeno un piano a quota capitale costante e, ove applicabile, con un piano a rata variabile. Tale disposizione consente al cliente di valutare in modo concreto gli effetti economici delle diverse opzioni disponibili. La scelta del piano di ammortamento deve essere espressa mediante dichiarazione separata, per garantire la tracciabilità del consenso informato e ridurre il rischio di contenzioso.

L'articolo 4 disciplina in modo puntuale le conseguenze derivanti dalla mancata indicazione del regime finanziario nel contratto. Al fine di garantire la massima trasparenza e la piena consapevolezza del debitore, la disposizione prescrive innanzitutto che il regime finanziario utilizzato per la determinazione della rata, del piano di ammortamento e del costo complessivo del credito debba essere indicato nel contratto in modo espresso. Qualora tale obbligo informativo venga violato, la norma introduce una specifica misura di salvaguardia a tutela del cliente: si prevede, infatti, il divieto di addebitare costi, interessi o maggiori oneri che derivino dall'applicazione di un regime finanziario diverso e più gravoso rispetto a quello della capitalizzazione semplice. Tale disposizione mira a sanzionare l'opacità contrattuale, operando una presunzione in favore del regime finanziario meno oneroso per il cliente, restando in ogni caso salve, ove applicabili, le disposizioni in materia di nullità e di

tassi sostitutivi previste dall'articolo 117 del Testo unico bancario.

L'articolo 5 reca disposizioni in materia di estinzione anticipata, rafforzando i diritti del cliente sotto il profilo dell'equità economica. Si stabilisce che, in caso di rimborso anticipato, il cliente ha diritto alla riduzione del costo totale del credito, comprensivo degli interessi e degli oneri relativi alla durata residua del contratto. Tale principio è espressamente esteso anche alle ipotesi di estinzione del finanziamento conseguenti a procedure esecutive individuali o concorsuali, comprese le procedure di espropriazione forzata. Gli interessi non maturati devono essere ricalcolati secondo criteri proporzionali al periodo di effettivo utilizzo del capitale. Viene, inoltre, prevista la nullità delle clausole che impongono il pagamento di costi o di interessi non maturati, nel rispetto della normativa vigente in materia di eventuali indennizzi, assicurando un equilibrio tra la tutela del cliente e la sostenibilità economica per l'intermediario finanziario.

L'articolo 6 attribuisce alla Banca d'Italia il compito di emanare le disposizioni per l'attuazione della proposta di legge, con particolare riferimento ai modelli informativi, alle modalità di comparazione e ai criteri di calcolo. All'Autorità garante della concorrenza e del mercato è affidata la vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di correttezza delle pratiche commerciali, in coerenza con le competenze già attribuite dall'ordinamento. Tale disposizione rafforza il sistema dei controlli, assicurando un'effettiva applicazione delle norme.

Gli articoli 7 e 8 apportano alcune novelle alla normativa antiusura, rispettivamente, rimodulando i compiti di rilevazione del Ministero dell'economia e delle finanze e uniformando la formula matematica del tasso soglia a salvaguardia del mercato del credito previsti dalla legge 7 marzo 1996, n. 108, nonché introducendo nell'ambito delle funzioni di controllo della Banca d'Italia di cui alla legge 28 dicembre 2005, n. 262, l'obbligo di restituzione immediata degli interessi illecitamente percepiti.

L'articolo 9 stabilisce la data di entrata in vigore della legge al trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, prevedendo un termine congruo per consentire agli operatori di adeguarsi alle nuove disposizioni.

In conclusione, la presente proposta di legge si inserisce in un percorso di progressivo rafforzamento della tutela del cliente nei rapporti con gli intermediari finanziari, senza alterare gli equilibri del sistema creditizio, ma intervenendo sugli strumenti di trasparenza e di consapevolezza.

L'obiettivo è rendere il mercato del credito più chiaro, competitivo ed efficiente, riducendo le asimmetrie informative e prevenendo l'insorgere di controversie, in coerenza con i princìpi costituzionali di tutela del risparmio e di correttezza nei rapporti contrattuali.

# PROPOSTA DI LEGGE

—

## Art. 1.

*(Ambito di applicazione)*

1. La presente legge disciplina gli obblighi di trasparenza e di correttezza nei contratti di mutuo e di finanziamento, comunque denominati, che prevedono il rimborso mediante piani di ammortamento rateali, nel rispetto delle disposizioni del codice civile, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e della normativa dell'Unione europea in materia di contratti di credito ai consumatori.

## Art. 2.

*(Trasparenza del regime finanziario e informazione precontrattuale)*

1. Prima della conclusione di uno dei contratti di cui all'articolo 1, il finanziatore è tenuto a fornire al cliente, su supporto durevole, un prospetto informativo uniforme contenente:

*a)* il piano di ammortamento analitico del finanziamento proposto, con l'indicazione, per ciascuna rata, della quota capitale, della quota interessi e del debito residuo;

*b)* il tasso annuo nominale, il tasso annuo effettivo del finanziamento e il tasso annuo effettivo globale, calcolati secondo la normativa vigente;

*c)* l'indicazione espressa del regime finanziario utilizzato per la determinazione della rata e del piano di ammortamento, nonché dell'eventuale applicazione di un regime di capitalizzazione semplice o composta o di altro criterio di calcolo;

*d)* la formula o il criterio matematico-finanziario utilizzato per la determina-

zione della rata, della quota interessi, della quota capitale e del debito residuo;

*e)* l'ammontare complessivo degli interessi dovuti dal cliente in base al piano di ammortamento proposto;

*f)* la rappresentazione grafica e tabellare della distribuzione temporale degli interessi e del capitale;

*g)* l'indicazione degli effetti economici dell'estinzione anticipata del finanziamento;

*h)* il prospetto comparativo di cui all'articolo 3.

2. Il prospetto informativo di cui al comma 1 è redatto secondo i modelli uniformi adottati con provvedimento dalla Banca d'Italia, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera *a)*.

Art. 3.

*(Comparazione tra regimi di capitalizzazione semplice e di capitalizzazione composta)*

1. Nei contratti di mutuo e di finanziamento con rimborso rateale, il finanziatore è tenuto a consegnare al cliente, prima della conclusione del contratto, un prospetto comparativo contenente:

*a)* il piano di ammortamento calcolato secondo il regime finanziario proposto o applicato dal finanziatore;

*b)* il piano di ammortamento calcolato in regime di capitalizzazione semplice;

*c)* il piano di ammortamento calcolato in regime di capitalizzazione composta, ove diverso da quello di cui alla lettera *a)*;

*d)* l'ammontare complessivo degli interessi dovuti in ciascuno dei piani di cui alle lettere *a), b) e c)*;

*e)* la differenza, in valore assoluto e in percentuale, tra il costo complessivo degli interessi derivante dall'applicazione del regime di capitalizzazione semplice e quello derivante dall'applicazione del regime di capitalizzazione composta;

*f)* il tasso annuo effettivo risultante da ciascun regime finanziario.

2. La comparazione di cui al comma 1 è effettuata a parità di capitale finanziato, durata del finanziamento, periodicità delle rate e tasso annuo nominale.

3. Qualora il finanziatore proponga un piano di ammortamento costruito in regime di capitalizzazione composta ovvero secondo criteri che producono effetti economici equivalenti, il prospetto comparativo di cui al comma 1 evidenzia, in modo chiaro e separato, il maggior costo complessivo degli interessi rispetto al corrispondente piano calcolato in regime di capitalizzazione semplice.

4. La scelta del piano di ammortamento è effettuata dal cliente mediante una dichiarazione espressa e separata, attestante l'avvenuta ricezione del prospetto comparativo di cui al comma 1 e dell'informativa sul regime finanziario applicato.

Art. 4.

*(Mancata indicazione del regime finanziario)*

1. Il regime finanziario utilizzato per la determinazione della rata, del piano di ammortamento e del costo complessivo del credito è indicato in modo espresso nel contratto.

2. In mancanza dell'indicazione di cui al comma 1, non sono addebitati al cliente i costi, gli interessi o i maggiori oneri derivanti dall'applicazione di un regime finanziario diverso dalla capitalizzazione semplice.

3. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 117 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ove applicabili.

Art. 5.

*(Rimborso anticipato e criteri di ricalcolo degli interessi)*

1. In caso di estinzione anticipata totale o parziale del finanziamento ovvero di estinzione del finanziamento conseguente a pro-

cedura esecutiva individuale o concorsuale, ivi compresa l'espropriazione forzata immobiliare, il cliente ha diritto alla riduzione del costo totale del credito, comprensivo degli interessi e degli oneri dovuti per la durata residua del contratto.

2. Gli interessi relativi al periodo successivo all'estinzione anticipata ovvero alla data di estinzione determinata nell'ambito della procedura esecutiva non sono dovuti e sono ricalcolati secondo criteri proporzionali al tempo di utilizzo effettivo del capitale.

3. È nulla ogni clausola che comporti l'obbligo per il cliente di corrispondere interessi o costi non maturati alla data dell'estinzione anticipata o dell'estinzione conseguente a procedura esecutiva, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di eventuali indennizzi.

Art. 6.

*(Vigilanza e disposizioni attuative)*

1. La Banca d'Italia adotta, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni attuative necessarie all'applicazione della medesima legge, con particolare riferimento:

*a)* ai modelli uniformi del prospetto informativo di cui all'articolo 2, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

*b)* alle modalità di indicazione del regime finanziario utilizzato per la determinazione della rata, del piano di ammortamento e del costo complessivo del credito;

*c)* ai criteri uniformi per il calcolo e la rappresentazione del tasso annuo effettivo del finanziamento, distinto dal tasso annuo nominale e dal tasso annuo effettivo globale;

*d)* alle modalità di redazione del prospetto comparativo del piano di ammortamento calcolato in regime di capitalizzazione semplice e in regime di capitalizzazione composta;

*e)* ai criteri per l'indicazione, in valore assoluto e percentuale, della differenza tra l'ammontare complessivo degli interessi dovuti nei diversi regimi finanziari;

*f)* alle modalità di rappresentazione grafica e tabellare della distribuzione temporale della quota capitale, della quota interessi e del debito residuo.

2. I modelli e i criteri di cui al comma 1 sono predisposti in modo da assicurare la chiarezza, la confrontabilità e la comprensibilità delle informazioni rese al cliente nonché l'uniformità applicativa da parte degli intermediari finanziari.

3. La Banca d'Italia vigila sull'osservanza degli obblighi informativi previsti dalla presente legge e dalle relative disposizioni attuative.

4. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato esercita le proprie competenze in materia di pratiche commerciali scorrette, ferme restando le attribuzioni della Banca d'Italia in materia di trasparenza bancaria e di correttezza nei rapporti tra gli intermediari finanziari e i clienti.

5. Le disposizioni attuative di cui al comma 1 individuano altresì le modalità semplificate di rappresentazione delle informazioni per i clienti consumatori e per le microimprese, ferma restando la completezza dei dati economici e finanziari essenziali.

Art. 7.

*(Modifica alla legge 7 marzo 1996, n. 108, in materia di rilevazione del tasso effettivo globale medio)*

1. L'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, è sostituito dal seguente:

« Art. 2. – *1*. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dai soggetti operanti nel settore finanziario, disciplinati dal titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto

legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. Tale rilevazione, effettuata su tutte le operazioni in essere, ha per oggetto il costo totale del credito, comprensivo degli interessi e degli altri costi, quali le commissioni, comunque denominate, e le spese, escluse quelle per atti notarili e per imposte e tasse, che il beneficiario deve pagare in relazione al contratto di credito.

*2*. Il tasso effettivo globale medio è calcolato effettuando il rapporto, espresso in termini percentuali, tra la somma degli interessi e degli altri costi di cui al comma 1 moltiplicata per 365 e i numeri computistici. I valori medi derivanti dalla rilevazione sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* entro quindici giorni dalla data della rilevazione stessa.

*3*. Il tasso annuo effettivo globale indica il costo totale del credito per il beneficiario, come calcolato ai sensi del comma 1, espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito.

*4*. La classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie, è effettuata annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* entro il primo trimestre dell'anno successivo a quello di riferimento.

*5*. Le banche e i soggetti operanti nel settore finanziario, di cui al comma 1 nonché ogni altro ente autorizzato all'erogazione del credito sono tenuti a pubblicare nel rispettivo sito *internet* istituzionale e ad affiggere nella rispettiva sede e in ciascuna delle proprie dipendenze aperte al pubblico, in modo chiaro e visibile, un apposito avviso contenente la classificazione delle operazioni di cui al comma 4 e la rilevazione dei tassi previsti dai commi da 1 a 4.

*6*. Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi del comma 2 del presente articolo, aumentato di un quarto, a cui si

aggiungono ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali ».

Art. 8.

*(Modifica all'articolo 19 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di funzioni di controllo della Banca d'Italia)*

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 19 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, sono inseriti i seguenti:

« *4-bis*. La Banca d'Italia, entro il 31 gennaio di ciascun anno, accerta che il tasso effettivo globale degli interessi applicati dalle banche e dai soggetti operanti nel settore finanziario, disciplinati dal titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per le operazioni di ammortamento e credito di cui alla normativa vigente, in essere o concluse nel corso dell'anno precedente, rispetti il limite stabilito dal comma 6 dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108.

*4-ter*. Ferme restando le norme in materia penale e amministrativa, qualora la Banca d'Italia, nell'ambito delle funzioni di vigilanza di cui al comma 4-*bis* ovvero a seguito di un esposto da parte dei beneficiari delle operazioni finanziarie, rilevi l'applicazione di un tasso usurario, dispone a carico dell'istituto di credito responsabile l'obbligo di rifondere ai beneficiari gli interessi indebitamente percepiti ».

Art. 9.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



*19PDL0202660*